

**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 28-12-1992**  
**REGIONE CAMPANIA**

**Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/ o  
minore adottato.**

**Regolamentazione Regionale**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA  
N. 53 del 31 dicembre 1992

*Il Consiglio Regionale ha approvato  
Il Commissario del Governo ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

1. La presente legge disciplina la tipologia delle essenze da destinare alle finalità della legge 29 gennaio 1992, n. 113; "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica".
2. Il dettato della presente legge si applica anche ai minori adottati.

**ARTICOLO 2**

1. L'alberatura dovrà essere eseguita con essenze arboree scelte tra quelle indicate nell'elenco dell'allegato 1, distinte per fasce altimetriche.

**ARTICOLO 3**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono comunicare alla Regione le aree, preferibilmente demaniali, che saranno destinate all'alberatura di cui all'articolo 2.

**ARTICOLO 4**

1. I comuni provvedono a notificare l'avvio della procedura di legge attraverso l'affissione di manifesti informativi.

**ARTICOLO 5**

1. Le spese di cui alla presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'art. 4, verranno attinte dal capitolo 1216 della legge di Bilancio Regionale e dai finanziamenti statali di cui alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Campania.  
Napoli, 28 dicembre 1992